



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Decreto Rettorale N. 426 del 14 marzo 2022 Prot. 58999

**INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE DI
ATENEIO PER IL TRIENNIO 2022 - 2025**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i, in particolare, gli articoli 11, 17, 20 e 38;

VISTO il “Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale N. 236/2013 del 27/03/2013 e s.m.i;

VISTE delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 07.02.2012, che hanno approvato la determinazione delle Aree scientifico – disciplinari di cui all’art. 6 comma 6 dello Statuto di Ateneo;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 04/02/2022 n.154, con la quale sono state indette per i giorni 17, 18 e 19 maggio 2022 le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU);

CONSIDERATO che i mandati delle rappresentanze studentesche di Ateneo elette nel 2019 nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di corso di studio di 1° e 2° ciclo sono in scadenza e che pertanto occorre procedere al rinnovo delle suddette rappresentanze;

DECRETA

Articolo 1

(Data delle elezioni)

1. Sono indette per i **giorni 17, 18 e 19 maggio 2022** le elezioni dei rappresentanti degli studenti
 - per la costituzione del Consiglio degli Studenti;
 - nei Consigli di Dipartimento;
 - nei Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo.
2. Nelle medesime giornate si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei componenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), indette con Ordinanza Ministeriale del 2 febbraio 2022 n.154, richiamata in premessa e con le modalità di cui alla medesima Ordinanza.

Articolo 2

(Seggi e orario di apertura)

1. Entro il giorno **26 aprile 2022** sul Portale di Ateneo (www.unibo.it) è pubblicato l’elenco recante il numero dei seggi e la relativa ubicazione da cui risulta noto dove ogni singolo elettore deve recarsi per votare.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

2. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente **dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni 17 e 18 maggio 2022 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2022.**
3. È assicurata ogni necessaria vigilanza dei seggi.
4. I componenti di ciascun seggio sono determinati con Decreto Rettorale, secondo quanto previsto dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo.

Articolo 3

(Campagna elettorale)

1. Per campagna elettorale si intende l'insieme delle attività svolte dai candidati e/o a favore di essi finalizzate alla promozione di uno o più candidati e/o al consenso ad una lista per le elezioni universitarie, quali ad esempio l'affissione di manifesti o l'organizzazione di incontri.
2. La campagna elettorale termina con la giornata del **15 maggio 2022.**
3. Nessun documento che promuova un candidato o una lista deve trovarsi all'interno dei seggi elettorali.
4. I candidati e le liste potranno avere a disposizione spazi da usarsi per lo svolgimento di assemblee finalizzate alla propaganda elettorale, per un periodo di 15 giorni antecedenti alle votazioni, nel rispetto della previsione di cui al comma 2, previa richiesta all'Amministrazione (Bologna e Sedi di Campus) o ai Dipartimenti, secondo orari da concordarsi e comunque con garanzia di un'equa ripartizione dell'uso degli spazi tra i candidati.
5. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

Articolo 4

(Composizione numerica delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti)

1. Ai sensi di quanto previsto dal *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo*, i rappresentanti degli studenti per la costituzione del Consiglio degli Studenti da eleggere sono:
 - a) n. 12 con candidature individuali in un collegio unico di Ateneo, tra gli iscritti ai corsi del 1° e 2° ciclo e Scuole di specializzazioni;
 - b) n. 19 con candidature presentate mediante liste fra loro concorrenti, tra gli iscritti ai corsi del 1° e 2° ciclo e Scuole di specializzazioni, in 5 Circoscrizioni corrispondenti alle 5 Aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, di cui all'art. 6, comma 6 dello Statuto di Ateneo.
 - c) n. 2 con candidature individuali in un collegio unico di Ateneo, tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
2. Le cinque circoscrizioni corrispondenti alle cinque aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, di cui all'art. 6, comma 6 dello Statuto di Ateneo sono le seguenti:
 - a) **Area scientifica - Area 1**, che comprende i Dipartimenti:
 - Chimica "Giacomo Ciamician" - CHIM;
 - Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
 - Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - DIFA;
 - Matematica - MAT;
 - Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- Chimica Industriale "Toso Montanari" - CHIMIND;
Scienze per la Qualità della Vita - QUVI.
- b) Area tecnologica - Area 2**, che comprende i Dipartimenti:
Architettura - DA;
Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM;
Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione – Guglielmo Marconi - DEI;
Ingegneria Industriale - DIN;
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL.
- c) Area medica - Area 3**, che comprende i Dipartimenti:
Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET.
- d) Area umanistica - Area 4**, che comprende i Dipartimenti:
Delle Arti - DAR;
Filologia Classica e Italianistica - FICLIT;
Filosofia e Comunicazione - FILCOM;
Lingue, Letterature e Culture Moderne - LILEC;
Psicologia "Renzo Canestrari" - PSI;
Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - EDU;
Storia Culture Civiltà - DiSCi;
Beni Culturali - DBC;
Interpretazione e Traduzione - DIT;
- e) Area sociale - Area 5**, che comprende i Dipartimenti:
Scienze Aziendali - DiSA;
Scienze Economiche - DSE;
Scienze Giuridiche - DSG;
Scienze Politiche e Sociali - SPS;
Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" - STAT;
Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo*, il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle Circostrizioni di cui al precedente comma 1 lettera b), è così stabilito:
- | | |
|-----------------------------|-----|
| • Area scientifica - Area 1 | n.3 |
| • Area tecnologica - Area 2 | n.4 |
| • Area medica - Area 3 | n.2 |
| • Area umanistica - Area 4 | n.5 |
| • Area sociale - Area 5 | n.5 |
4. I riferimenti per la determinazione dei suddetti rappresentanti sono riportati nell'*Allegato 1* al presente Decreto.
5. L'*Allegato 2a* corsi di studio di 1° e 2° ciclo e l'*Allegato 2b* Scuole di specializzazione al presente Decreto indicano per ogni Corso di Studio e Scuola di specializzazione la Circostrizione/Area di riferimento.

Articolo 5
(Rappresentanze nei Consigli di Dipartimento)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, dello Statuto di Ateneo, dall'art. 18, comma 3, del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, nonché dalle disposizioni del Regolamento di ciascun Dipartimento interessato, i rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo da eleggere per ogni Dipartimento, con candidature presentate mediante liste tra loro concorrenti, sono indicati nella Tabella di cui all'*Allegato 3*.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, con riferimento al Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia - è costituito un collegio unico degli iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo riferibili ai medesimi Dipartimenti. Il numero degli eligendi per il 1° e 2° ciclo nel collegio unico è uguale alla somma del numero degli eligendi di 1° e 2° ciclo di ciascun Dipartimento relativo al collegio unico, come riportato nell'*Allegato 3*.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto di Ateneo e dell'art. 18, comma 4, del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, nonché delle disposizioni del Regolamento di ciascun Dipartimento interessato, il numero dei rappresentanti degli studenti di 3° ciclo da eleggere per ogni Dipartimento con candidature individuali, è riportato nell'*Allegato 3*.
4. L'*Allegato 2* al presente Decreto indica il Dipartimento di riferimento per ogni Corso di Studio 1° e 2° ciclo, Scuola di Specializzazione e Corso di Dottorato.

Articolo 6

(Rappresentanze nei Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo)

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 26 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo sono da eleggere 3 rappresentanti per ciascun Consiglio di corso di studio di 1° e 2° ciclo, mediante sistema proporzionale a liste contrapposte. I Consigli di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo (con i relativi corsi di competenza) sono elencati nell'*Allegato 2a corsi di studio di 1° e 2° ciclo*.

Articolo 7

(Consiglio degli Studenti - Elettorato attivo)

1. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota uninominale, di cui alla lettera a), comma 1, art. 4 del presente decreto, hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e scuole di specializzazione.
2. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota uninominale, di cui alla lettera c), comma 1, art. 4 del presente decreto, hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di dottorato di ricerca;
3. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota proporzionale, hanno diritto all'elettorato attivo per ciascuna Circoscrizione, gli studenti che risultino regolarmente iscritti,



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

nell'a.a. 2021/2022 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e scuole di specializzazione riferibili alla medesima Circoscrizione.

Articolo 8

(Consiglio di Dipartimento - Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento.
2. Con riferimento ai rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, è costituito un unico collegio elettorale; hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo riferibili ai Dipartimenti della Scuola di Medicina e Chirurgia di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente Decreto.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di 3° ciclo nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 3° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento. Nel caso in cui uno studente di 3° ciclo sia contemporaneamente iscritto ad un corso di dottorato e ad una scuola di specializzazione riferibili allo stesso Dipartimento, potrà esercitare una sola volta il diritto di voto.
4. L'*Allegato 2* al presente Decreto indica il Dipartimento di riferimento per ciascun corso di studio di 1° e 2° ciclo, per ciascuna scuola di specializzazione e per ciascun dottorato di ricerca.

Articolo 9

(Consiglio di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo - Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di corso di studio gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 e alla data di svolgimento delle elezioni, ad uno dei corsi di 1° e 2° ciclo compresi nelle competenze del Consiglio di corso di studio per il quale si elegge la rappresentanza, come elencati nell'*Allegato 2a corsi di studio di 1° e 2° ciclo*.

Articolo 10

(Consiglio degli Studenti - Elettorato passivo)

1. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota uninominale, di cui alla lettera a), comma 1, art. 4 del presente Decreto, hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 alla data di svolgimento delle elezioni non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e scuole di specializzazione che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 14.
2. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota uninominale, di cui alla lettera b), comma 1, art. 4 del presente decreto, hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 alla data di svolgimento delle elezioni ai corsi di dottorato di ricerca che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art.15;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

3. Per la costituzione del Consiglio degli Studenti, per la quota proporzionale, hanno diritto all'elettorato passivo per ciascuna Circoscrizione, gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 alla data di svolgimento delle elezioni non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e scuole di specializzazione riferibili alla medesima Circoscrizione e che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 16.

Articolo 11

(Consiglio di Dipartimento - Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento gli studenti che risultino regolarmente iscritti ai corsi di 1°, 2° e 3° ciclo riferibili al Dipartimento nell'a.a. 2021/2022 alla data di svolgimento delle elezioni e che abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dai successivi artt.17 e 18; gli studenti di 1° e 2° ciclo, inoltre, non devono essere iscritti oltre il primo anno fuori corso.

Articolo 12

(Consiglio di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo - Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Corso di studio gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2021/2022 alla data di svolgimento delle elezioni, non oltre il primo anno fuori corso, ad uno dei corsi di 1° e 2° ciclo compresi nelle competenze del Consiglio di corso di studio per il quale si elegge la rappresentanza e che abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi del successivo art. 19.

Articolo 13

(Elenco degli elettori)

1. L'elenco nominativo degli elettori è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) **entro il 18 marzo 2022**.
2. Eventuali errori od omissioni nella redazione degli elenchi devono essere segnalati **entro il 12 aprile 2022** al Settore Affari Istituzionali dell'Amministrazione universitaria mediante posta elettronica all'indirizzo aagg.elezionistudentesche@unibo.it.
3. L'elenco nominativo aggiornato degli elettori è reso disponibile nelle modalità indicate al comma 1 del presente articolo **entro il 13 aprile 2022**.

Articolo 14

(Consiglio degli Studenti - Presentazione delle candidature individuali per l'elezione dei 12 eligendi studenti iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo e scuole di specializzazione con sistema uninominale)

1. Le candidature individuali per il Consiglio degli Studenti sono obbligatorie e possono essere presentate **dalle ore 11.00 del 23 marzo 2022 alle ore 11.00 del 6 aprile 2022**.
2. Le candidature, sostenute a pena di nullità da almeno 30 elettori, sono presentate mediante strumenti telematici che si avvalgono di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità. Le candidature possono essere sostenute fino a un massimo di 50 elettori.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

3. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola candidatura. Il sostegno della candidatura indica il cognome, il nome, il corso di studio di appartenenza e il numero di matricola universitaria del sostenitore. Il candidato non può sostenere la propria candidatura.
4. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
5. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome e dell'eventuale soprannome e del Corso di studio è reso disponibile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il **15 aprile 2022**. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.

Articolo 15

(Consiglio degli Studenti - Presentazione delle candidature individuali per l'elezione dei 2 eligendi studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sistema uninominale)

1. Le candidature individuali per il Consiglio degli Studenti sono obbligatorie e possono essere presentate **dalle ore 11.00 del 23 marzo 2022 alle ore 11.00 del 6 aprile 2022**.
2. Le candidature, sostenute a pena di nullità da almeno 5 elettori, sono presentate mediante strumenti telematici che si avvalgono di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità. Le candidature possono essere sostenute fino a un massimo di 10 elettori.
3. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola candidatura. Il sostegno della candidatura indica il cognome, il nome, il corso di studio di appartenenza e il numero di matricola universitaria del sostenitore. Il candidato non può sostenere la propria candidatura.
4. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
5. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome e dell'eventuale soprannome e del corso di studio è reso disponibile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il **15 aprile 2022**. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.

Articolo 16

(Presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione dei 19 rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti)

1. Le candidature relative all'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti attribuiti alle 5 Circoscrizioni corrispondenti alle 5 Aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, di cui al precedente art. 4, sono presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale **dalle ore 11.00 del 23 marzo 2022 alle ore 11.00 del 6 aprile 2022**.
2. Possono presentare liste ufficiali per una Circoscrizione gli studenti iscritti in corso e fuori corso ai corsi di 1° e 2° ciclo e scuole di specializzazione riferiti ai Dipartimenti ricompresi nelle singole Circoscrizioni.
3. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) mediante strumenti informatici. Lo studente presentatore di lista può essere sottoscrittore della stessa lista ma non candidato. All'atto della presentazione di una lista deve essere indicato, tramite la procedura informatica:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista stessa;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- b) il nominativo del proponente, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni.
4. Ogni lista deve contenere:
 - a) un numero di candidature non superiore a 20, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato;
 - b) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - c) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
 5. Ogni lista deve essere sostenuta, a pena della nullità della stessa, da un minimo di 20 elettori iscritti a corsi riferiti ai Dipartimenti ricompresi nelle singole Circoscrizioni. È consentito che la lista sia sostenuta fino a un massimo di 40 elettori. Non è possibile sostenere una lista in cui è compresa la propria candidatura.
 6. All'interno di ciascuna lista, salvo che non sia costituita da un solo candidato, deve essere compreso almeno un candidato di genere diverso da quello degli altri candidati, a pena di esclusione della lista stessa.
 7. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.
 8. I presentatori di lista, i candidati, i sostenitori devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per l'utilizzo della procedura informatica.
 9. L'uso degli strumenti telematici di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
 10. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
 11. L'elenco delle liste elettorali, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato, è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il **15 aprile 2022**. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.
 12. Ciascun presentatore di lista potrà designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale. In occasione della pubblicazione delle candidature, entro il **15 aprile 2022**, saranno pubblicate sul portale di Ateneo (www.unibo.it) le indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista nei seggi. Gli eventuali rappresentanti di lista devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per la designazione.

Articolo 17

(Presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento – studenti di 1° e 2° ciclo – sistema proporzionale)

2. Le candidature relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di Dipartimento sono presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale **dalle ore 11.00 del 23 marzo 2022 alle ore 11.00 del 6 aprile 2022**.
3. Possono presentare liste ufficiali per un Consiglio di Dipartimento gli studenti iscritti in corso e fuori corso ai corsi di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento. Con riferimento agli studenti di 1° e 2° ciclo iscritti ad un corso di studio riferito ad uno dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, è costituito un unico collegio elettorale per il quale è possibile presentare liste ufficiali.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

4. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) mediante strumenti informatici. Lo studente presentatore di lista può essere sottoscrittore della stessa lista ma non candidato. All'atto della presentazione di una lista deve essere indicato, tramite la procedura informatica:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista stessa;
 - b) il nominativo del proponente, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni.
5. Ogni lista deve contenere:
 - a) un numero di candidature non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato,
 - b) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - c) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
6. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Dipartimento è sostenuta, a pena di nullità, da almeno 15 elettori iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 30 elettori. Per il collegio elettorale unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, ogni dichiarazione di presentazione di lista è sostenuta, a pena di nullità, da almeno 45 elettori iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 90 elettori iscritti a corsi di studio di 1° e 2° ciclo per il collegio. Non è possibile sostenere una lista in cui è compresa la propria candidatura.
7. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.
8. I presentatori di lista, i candidati, i sostenitori devono avere formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per l'utilizzo della procedura informatica.
9. L'uso di strumenti telematici di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
10. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
11. L'elenco delle liste elettorali, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato, è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il **15 aprile 2022**. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.
12. Ciascun presentatore di lista potrà designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale. In occasione della pubblicazione delle candidature, entro il **15 aprile 2022**, saranno pubblicate sul portale di Ateneo (www.unibo.it) le indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista nei seggi. Gli eventuali rappresentanti di lista devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per la designazione.

Articolo 18

(Presentazione delle candidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento – studenti di 3° ciclo – sistema uninominale)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. Le candidature individuali per i rappresentanti degli studenti del 3° ciclo nel Consiglio di Dipartimento sono obbligatorie e sono presentate **dalle ore 11.00 del 23 marzo 2022 alle ore 11.00 del 6 aprile 2022**.
2. Le candidature sono presentate mediante strumenti telematici che si avvalgono di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
3. Nel caso in cui uno studente di 3° ciclo sia contemporaneamente iscritto ad un corso di dottorato e ad una scuola di specializzazione riferibili allo stesso Dipartimento, potrà esercitare una sola volta il diritto di voto. In caso di candidatura, occorrerà specificare per quale status (dottorando o specializzando) si esercita l'elettorato passivo.
4. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome e del corso di studio è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il **15 aprile 2022**. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.

Articolo 19

(Presentazione delle candidature e delle liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio - studenti di 1° e 2° ciclo)

1. Le candidature relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti di 1° e 2° ciclo nei Consigli di corso di studio sono presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale **dalle ore 11.00 del 23 marzo 2022 alle ore 11.00 del 6 aprile 2022**.
2. Ciascuna lista di candidati per un consiglio di corso di studio deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) che ha l'elettorato attivo per il medesimo consiglio mediante strumenti informatici. Lo studente presentatore di lista può essere sottoscrittore della stessa lista ma non candidato. All'atto della presentazione di una lista deve essere indicato, tramite la procedura informatica:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista stessa;
 - b) il nominativo del proponente, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni.
3. Ogni lista deve contenere:
 - a) un numero di candidature non superiore a 6 con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato;
 - b) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - c) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Consiglio di corso di studio è sostenuta, a pena di nullità, da almeno 5 elettori iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo ricompresi nel Consiglio. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 10 elettori. Non è possibile sostenere una lista in cui è compresa la propria candidatura.
5. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.
6. I presentatori di lista, i candidati, i sostenitori devono avere formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per l'utilizzo della procedura informatica.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

7. L'uso di strumenti telematici di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.
8. Le informazioni relative alle modalità per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, saranno pubblicate in tempo utile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).
9. L'elenco delle liste elettorali, con indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del corso di studio di ciascun candidato, è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro il **15 aprile 2022**. Il suddetto elenco è reso disponibile presso i seggi elettorali.
10. Ciascun presentatore di lista potrà designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale. In occasione della pubblicazione delle candidature, entro il **15 aprile 2022**, saranno pubblicate sul portale di Ateneo (www.unibo.it) le indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista nei seggi. Gli eventuali rappresentanti di lista devono aver formalizzato la propria iscrizione universitaria in tempo utile per la designazione

Articolo 20

(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo*, è così composta:

Prof. Federico Condello	Presidente
Prof. Corrado Caruso	Componente
Dott.ssa Francesca Abbate	Componente
Dott.ssa Margherita De Rogatis	Componente con funzioni di segretario

2. La Commissione ha il compito di collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli al Rettore per la proclamazione, di decidere sui rilievi sottoposti al suo esame, di esprimersi su ogni questione di procedura e di decidere in merito ai ricorsi avverso i risultati.

Articolo 21

(Modalità di espressione del voto nel sistema maggioritario uninominale e casi di nullità per Consiglio degli Studenti e Consiglio di Dipartimento)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Eventuali nominativi in eccedenza rendono nulla la scheda.
3. Sono inoltre da considerare nulle le schede:
 - a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino vidimate dal seggio;
 - b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) che contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di nomi non compresi nell'elenco dei candidati;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- d) qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore.

Articolo 22

(Modalità di espressione del voto nel sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti e casi di nullità per Consiglio degli Studenti, Consigli di Dipartimento e Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e fino a due voti di preferenza all'interno della stessa lista prescelta.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe tracciate sulla scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. Qualora il candidato abbia più cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati. L'elettore può altresì scrivere il soprannome del candidato qualora sia stato indicato al momento della presentazione della candidatura.
4. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.
5. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
 - a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - b) quando la scheda presenti più preferenze rispetto al numero consentito;
 - c) se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
6. La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi determinano la nullità della scheda solo qualora si rientri nella fattispecie di cui al successivo comma 7.
7. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) non diano la possibilità di identificare la lista prescelta;
 - b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - c) non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino vidimate dal seggio;
 - d) non contengano voto di lista, ma contengano preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

Articolo 23

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:
 - a) la consegna ad uno dei componenti del seggio, da parte dell'elettore, di un idoneo documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione pubblica ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco degli elettori;
 - c) l'apposizione della firma da parte dell'elettore nell'elenco degli elettori;
 - d) la consegna all'elettore da parte del Presidente delle schede elettorali;
 - e) il ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata insieme alle schede elettorali;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- f) la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera del votante;
 - g) la riconsegna delle schede al Presidente che provvede ad introdurle nelle apposite urne.
2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto; l'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato con idoneo certificato. Nessun accompagnatore può esercitare tale funzione per più di un elettore fisicamente impedito.
 3. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
 4. Ai seggi, durante le votazioni, possono accedere solo gli iscritti agli stessi, i membri della Commissione elettorale, i rappresentanti di lista autorizzati e il personale universitario autorizzato.
 5. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti nel seggio e nelle sue immediate adiacenze sono ammessi ad esercitare il diritto di voto.

Articolo 24

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e sono effettuate dagli stessi componenti di seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. terminate le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo spoglio delle schede, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.
3. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
 - a) elezione dei componenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU): componente studenti di 1° e 2° ciclo, componente specializzandi, componente dottorandi;
 - b) elezione dei rappresentanti di 1° e 2° ciclo e Scuole di Specializzazione per la costituzione del Consiglio degli Studenti (quota uninominale);
 - c) elezione dei rappresentanti di 1° e 2° ciclo e Scuole di Specializzazione per la costituzione del Consiglio degli Studenti (quota proporzionale);
 - d) elezione dei rappresentanti dei dottorandi per la costituzione del Consiglio degli Studenti;
 - e) elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
 - f) elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo.
4. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne decide l'attribuzione. Ogni altro componente di seggio, nonché i rappresentanti di lista con riferimento alle sole elezioni per cui sono rappresentanti, possono fare opposizione formulando rilievo scritto e facendolo constare a verbale. In merito decide la Commissione Elettorale.
5. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati da ogni Presidente di seggio alla Commissione Elettorale.

Articolo 25

(Proclamazione degli eletti nel Consiglio degli Studenti)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale degli studenti di 1° e 2° ciclo e Scuole di Specializzazione, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i dodici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Per la proclamazione dei diciannove eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 circoscrizioni corrispondenti alle 5 Aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, la Commissione Elettorale procede come segue: per ognuna delle 5 circoscrizioni determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre, sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione. Si scelgono, quindi, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione, disponendoli in graduatoria decrescente.
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti in ognuna delle 5 circoscrizioni quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, al più giovane di età.
4. sono proclamati eletti per il collegio uninominale dei dottorandi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voto risulta eletto il più giovane di età.
5. Qualora fra i 33 candidati individuati in applicazione dei precedenti commi 2, 3 e 4 non figurino almeno 4 studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi di Campus si procede a ridefinire, fino al raggiungimento di tale numero, gli eletti nel collegio uninominale degli studenti di 1° e 2° ciclo e Scuole di Specializzazione, attribuendo la precedenza agli iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi di Campus che hanno riportato il maggior numero di voti nel collegio.
6. Qualora fra gli eletti risultanti dall'applicazione dei precedenti commi 2, 3 e 5, un medesimo candidato figuri sia fra i 12 rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio uninominale degli studenti di 1° e 2° ciclo e Scuole di Specializzazione, che fra i 19 rappresentanti eletti mediante il sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 Circoscrizioni, è dichiarato eletto nel suddetto collegio uninominale, recuperando tale posto nella lista da cui proviene tale candidato.

Articolo 26

(Proclamazione degli eletti nei Consigli di Dipartimento)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. Qualora nel Regolamento dei singoli Dipartimenti siano previsti almeno due rappresentanti degli studenti di 3° ciclo, in assenza di espresse previsioni nel regolamento del singolo Dipartimento, la rappresentanza degli stessi, nei Dipartimenti dove sono attivati corsi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione deve comprendere, almeno uno



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

studente iscritto ad un Dottorato di Ricerca e uno studente iscritto ad una Scuola di Specializzazione. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di 3° ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all'altra tipologia.

2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale, nel rispetto della riserva di cui all'art. 18 comma 4 e 5 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, gli studenti di 3° ciclo che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel limite dei posti da attribuire; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
3. Per la proclamazione degli eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti, la Commissione Elettorale procede come segue: per ciascun Dipartimento e per il collegio unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista, ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere nel Dipartimento e nel collegio unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, al più giovane di età. Per il collegio unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia è formata un'unica graduatoria di collegio; i candidati eletti, iscritti a corsi di primo e secondo ciclo, entro sette giorni dalla proclamazione, optano, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento dei posti, per uno dei consigli di Dipartimento nel quale esercitare la rappresentanza. Con successivo provvedimento si dispone l'assegnazione dei rappresentanti nei rispettivi Consigli di Dipartimento.

Articolo 27

(Proclamazione degli eletti nei Consigli di Corso di Studio di 1° e 2° ciclo)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Per la proclamazione degli eletti la Commissione Elettorale procede come segue: determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa.
3. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, al più giovane di età.

Articolo 28
(Ricorsi)

1. Contro i risultati delle votazioni è ammesso ricorso entro sette giorni dalla pubblicazione del Decreto di proclamazione degli eletti sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo. La Commissione Elettorale decide motivatamente in via definitiva nei successivi cinque giorni.

Articolo 29
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, come descritto nell'informativa allegata.
3. Il presente Decreto è reso disponibile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it).

Bologna, 14/03/2022

IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari
(F.to digitalmente)

ALLEGATI:

- Allegato 1 – Numero iscritti per Circoscrizioni elettorali Consiglio degli Studenti;
- Allegato 2a – Corsi di studio di 1° e 2° ciclo e relativi organi di assegnazione;
- Allegato 2b – Scuole di Specializzazione e Dipartimento e Circoscrizione elettorale di riferimento;
- Allegato 2c – Corsi di Dottorato e Dipartimento di riferimento;
- Allegato 3 – Eligendi Consigli di Dipartimento;
- Allegato 4 – Informativa trattamento dati personali.